



**Requisiti di ammissione e cause di esclusione per i candidati alle selezioni per
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a)
di cui art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010 n 240**

(nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022)

I contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) sono contratti **triennali, prorogabili per soli due anni, per una sola volta**, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

Sono riservati a coloro che sono in possesso del titolo di **dottore di ricerca**, o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del decreto di equipollenza o equivalenza al corrispondente titolo italiano e l'autorità che ha provveduto al rilascio.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione, il candidato che non sia in possesso del suddetto decreto di equipollenza o equivalenza, potrà partecipare alla procedura selettiva **qualora presenti agli organi competenti, entro la data di scadenza del bando, l'istanza di equipollenza o equivalenza e ne indichi contestualmente in domanda i relativi estremi, pena l'esclusione.**

Al momento dell'eventuale stipula del contratto, il decreto di equipollenza o equivalenza dovrà necessariamente essere presentato dal candidato, pena la decadenza dal diritto all'assunzione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.

Non possono partecipare coloro i quali, alla data di scadenza del bando:

- a. abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, presso l'Ateneo di Firenze o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022 della medesima legge, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto



del posto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Tale condizione deve sussistere anche all'atto della decorrenza del contratto;

- b. siano già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- c. abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- d. abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito, qualora il posto sia finanziato su fondi diversi dal FFO;
- e. siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano decaduti da altro impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957;
- f. siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici.